

Roma, 13 gennaio 2023

Ai Presidenti  
degli Ordini Provinciali dei Veterinari

L O R O S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale  
FNOVI  
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I

Via e-mail - PEC

**Oggetto: Rifiuti speciali provenienti da attività veterinarie - Nomina del consulente sicurezza trasporti ADR - Esenzione - Precisazioni**

Gentili Presidenti,

facendo seguito alle comunicazioni già intercorse<sup>1</sup>, torno in argomento per commentare che, dalle interazioni ad oggi realizzatesi, è emerso che il quadro normativo ADR vigente ha fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione ADR: la norma vigente considera le particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza devono essere esentati da tale adempimento.

Questo si realizza in particolare nel caso in cui le loro attività

---

<sup>1</sup> Vedi nota a cura della Direzione Generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (il testo è consultabile al link: <http://www.fnovi.it/node/50138>) che richiama le circostanze al ricorrere delle quali è prevista "una non obbligatorietà o esenzione" nonché la risposta del Viceministro per le Infrastrutture e i Trasporti, On. Galeazzo Bignami (FDI), all'interrogazione rivolta dal Sen. Gianni Rosa (FDI) in materia di rifiuti sanitari speciali prodotti dall'attività veterinaria (il testo è consultabile al link: <http://www.fnovi.it/node/50169>).

- riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell'accordo ADR (vedi tabella di riepilogo a seguire);

Tabella

<b>A</b>	<b>1.1.3.6</b>	<b>Esenzioni per quantità su Unità di trasporto:</b>			
		CATEGORIA 0	Nessuna esenzione		Pericolosità elevatissima
		CATEGORIA 1	20kg /20 litri		Pericolosità Elevata G.I. I
		CATEGORIA 2	333kg /333 lt		Pericolosità Media G.I. II
		CATEGORIA 3	1000 kg/ 1000 lt		Pericolosità Bassa G.I. III
		CATEGORIA 4	Quantità illimitata		Pericolosità Minima
<b>B</b>	<b>1.7.1.4</b>	<b>Esenzione per materiale radioattivo specifico per cui sono previste determinate condizioni che garantiscono un margine consistente di Sicurezza</b>			
<b>C</b>	<b>3.3</b>	<b>Esenzioni a seguito di una disposizione speciale: Esempio</b>			
		UN 2212	AMIANTO ANFIBOLO	DS 168	L'amianto immerso in cemento o altro legante non è sottoposto a normativa ADR purché non vi sia fuori uscita di fibre di amianto volatili
<b>D</b>	<b>3.4</b>	<b>Esenzione totale per quantità di merce pericolosa contenute in un singolo imballaggio primario Esempio (1 litro di alcool)</b>			
<b>E</b>	<b>3.5</b>	<b>Quantità massima netta per imballaggio interno (in grammi per i solidi e ml per i liquidi e i gas) 30 ml</b>			


- le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell'accordo ADR).

Ciò detto, per avvalersi dell'esenzione, occorrerà comunicare, per ciascun anno solare, l'intenzione di avvalersene all'Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede la struttura veterinaria (vedi Decreto ministeriale 4 luglio 2000 n. 90T, art. 2, comma 2).

Nel fornire una traccia della comunicazione<sup>2</sup> alla quale si accenna (in allegato) si ricorda che una copia della stessa andrà consegnata alle imprese che effettueranno il trasporto.

Riservandomi di tornare in argomento per integrare la presente comunicazione con ogni altra informazione perverrà nel frattempo, ringrazio per la consueta attenzione e porgo cordiali saluti.

Il Presidente  
(Dott. Gaetano Penocchio)



Allegato

---

<sup>2</sup> Al momento non è disponibile il fac-simile ufficiale e neppure sono note le indicazioni in merito alle modalità di compilazione e invio. Ciò premesso, e fino a quando non saranno fornite istruzioni ministeriali di dettaglio, si consiglia di effettuare l'invio tramite posta elettronica PEC indicando nell'oggetto della missiva il richiamo alla Nota Ministeriale esplicativa n. 0040141 del 21/12/2022.

*Allegato*

**Al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti  
Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di .....**

**Oggetto: Attività Veterinarie - Esenzione nomina Consulente ADR – Nota Ministeriale esplicativa n. 0040141 del 21/12/2022 – Comunicazione**

Spettabile Ufficio,

con riferimento all'argomento meglio descritto in oggetto

premesso

- che l'ADR 2019 (Accordo Europeo che regola il trasporto internazionale di merci pericolose su strada) ha esteso l'obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti anche ai soggetti che effettuano spedizioni di merci pericolose su strada, entro il 31/12/2022;

- che con la finalità di delineare obblighi ed esenzioni è intervenuta (in data 21/12/2022) una nota esplicativa da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dalla lettura della quale si attesta la deroga dall'obbligo della Nomina del Consulente ADR da parte degli "speditori" al ricorrere di determinate condizioni;

- che le attività medico-veterinarie non si occupano del trasporto dei rifiuti pericolosi, ma quali produttori affidano questi ad imprese autorizzate;

il sottoscritto Dott. .... Legale Rappresentante della  
Struttura/attività Veterinaria ..... sita in  
.....

comunica

di rientrare nelle deroghe stabilite in ADR e ciò sia in quanto produttore di basse quantità di rifiuti (< 333 kg/lt per materiale di pericolosità media, gruppo di imballaggio II, Categoria 2) e sia in quanto la spedizione degli stessi è evento occasionale ed è esercitato in ambito nazionale (D.M. Trasporti 04.07.2000, massimo 3 operazioni mensili, 24/anno, inferiore a 180 tonnellate) e le merci trattate presentino un grado di pericolosità o di inquinamento minimi.

Il sottoscritto si impegna a rispettare i limiti previsti dalla normativa; nel caso si crei la necessità di superare tali limiti si provvederà a comunicare, nei modi previsti, il nome del Consulente nominato e a trasmettere la prevista documentazione.

In fede

..... li, .....